



Direzione Attività Produttive

Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva

SEMINARIO

“LA SICUREZZA NELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE”

Novara 19 novembre 2009

Per le attività estrattive e i connessi impianti di trattamento trovano applicazione il D.P.R. 128/1959, il D.Lgs. 624/96 e il D lgs 81/2008. Quest'ultimo ha sostituito il D.P.R. 547/1955, D.P.R. 164/56, il D.P.R. 303/56, il D.Lgs 195/2006 (ex D.lgs 277/91), il D.lgs 187/2005, D.Lgs 626/94 e gli artt. 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007 n. 123.

Il D. lgs 3 agosto 2009 n. 106 contiene disposizioni integrative e correttive del D.lgs 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per gli impianti di trattamento trova applicazione il D.lgs 81/2008.

l'art.1 del D.P.R.128/1959,cita che negli impianti connessi all'attività mineraria, l'organo di vigilanza è l'autorità mineraria, ad eccezione di tutte le attività che riguardano la trasformazione del materiale come ad esempio il confezionamento di calcestruzzi, i bitumati,le fornaci, il ciclo di cottura nei forni, i laboratori di pietre ornamentali ecc.

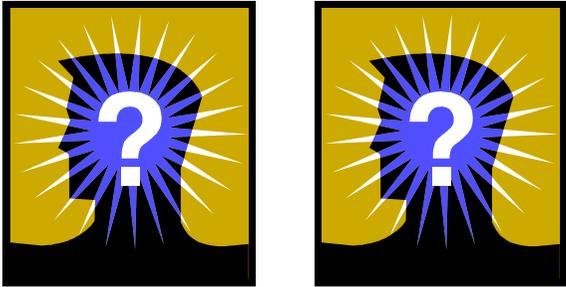


? Che cosa si intende per impianto di trattamento connesso alla cava?

Si intende quando un impianto di trattamento viene alimentato mediante il materiale proveniente da una cava regolarmente autorizzata.

Se invece un impianto viene alimentato con materiale acquistato da altre cave cioè la ditta che lo gestisce non è in possesso di autorizzazione alla coltivazione di cava, la Competenza spetta all’A.S.L. competente per territorio.

A questo punto c'è da chiedersi:



? cosa succede se l'attività di cava è intestata a una ditta e l'impianto a un'altra società?

Se le due ditte hanno in comune lo stesso titolare l'organo di vigilanza è l'autorità mineraria.

aspetti procedurali

Consideriamo un impianto di trattamento connesso ad una cava di nuova apertura: quali sono gli obblighi da adempiere?

- 1) Dopo l'ottenimento dell'autorizzazione di cava si deve predisporre la denuncia di esercizio ai sensi degli artt. 24 e 28 del D.P.R. 128/59 come modificati dall'art. 20 del D.Lgs 624/96 con la nomina del direttore responsabile in possesso dei seguenti requisiti:
 - *Laurea in ingegneria con abilitazione all'esercizio della professione;*
 - *Laurea in geologia con abilitazione all'esercizio della professione;*
 - *Diploma di perito minerario;*
 - *Esercizio delle funzioni di direttore responsabile nel periodo compreso tra l'1/1/1995 e il 31/12/1996 in attività similari, dimostrabile esclusivamente tramite denuncia di esercizio;*
- 2) Attestazione possesso dei requisiti direttore e sorvegliante;
- 3) Trasmissione 8 giorni prima dell'inizio lavori della denuncia di esercizio + D.S.S. all'organo di vigilanza e solo denuncia di esercizio al comune ove è ubicata la cava.

L'accettazione dell'incarico di direttore responsabile sulla denuncia di esercizio comporta la responsabilità sia della cava che dell'impianto di trattamento a meno che cava e impianto non vengano considerate due distinte unità produttive con la nomina di due diversi responsabili, di cui per l'impianto non occorre possedere i requisiti previsti dal D.Lgs 624/96.

Ogni unità produttiva deve essere dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

Il direttore responsabile è tenuto a comunicare all'organo di vigilanza, entro 24 ore a mezzo telegramma o fax, gli infortuni che abbiano causato la morte o lesioni guaribili in un tempo superiore a 30 giorni.

Se contrariamente alla prognosi iniziale l'infortunato non sia guarito in 30 giorni, il direttore ne deve fare denuncia entro la settimana successiva allegando la documentazione medica e una relazione sulle cause e circostanze dell'infortunio.

Considerazioni in merito all'art. 104 del D.P.R. 128/1959

Il direttore è responsabile delle infrazioni di cui all'art. 104 del D.P.R. 128/1959.

Le distanze di rispetto previste dall'art. 104 si applicano solamente se gli scavi avvengono ad una quota inferiore rispetto alle opere citate.

In sede di Conferenza di Servizi durante l'iter istruttorio, non si possono rilasciare autorizzazioni in deroga ai sensi dell'art. 105 del D.P.R. 128/1959 in quanto le norme di polizia mineraria si applicano a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 69/1978.

D.S.S

Il D.S.S. previsto dall'art. 6 del D.lgs 624/96 (o il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17 comma 1 lett. a) secondo i contenuti dell'art. 28 del D.Lgs 81/2008) è il documento fondamentale; non si può parlare di sicurezza senza di esso.

E' importante redigere tale documento nel modo più completo possibile con l'analisi dei rischi dettagliata mansione per mansione, fasi di lavorazione e i lavoratori esposti .

Il documento deve contenere la valutazione dei rischi, gli interventi da attuare in merito ai rischi individuati e il programma di miglioramento con l'indicazione dei tempi di attuazione.

Non bisogna considerarlo come un atto formale e quindi statico ma si tratta di un documento dinamico perché deve essere aggiornato ogni qualvolta si verificano delle modifiche sostanziali del ciclo produttivo (sostituzione macchine ecc.)

non può essere eseguita alcuna operazione non prevista in tale documento.

Il documento deve contenere anche la valutazione dei rischi relativi alla manutenzione ordinaria (che si esegue periodicamente durante il ciclo lavorativo) nonché quella straordinaria (nel caso di imprevisti tipo sostituzioni, smontaggi, riparazioni varie ecc.)

Ogni operazione di manutenzione straordinaria deve essere concordata preventivamente, mediante documento scritto, tra datore di lavoro, direttore responsabile, R.S.P.P., R.L.S.

In tale documento (che deve essere allegato alla valutazione dei rischi), devono essere indicate le modalità operative per potere eseguire l'operazione in sicurezza nel rispetto delle leggi antinfortunistiche.

Compiti e responsabilità del titolare

- 1) **Predisposizione del D.S.S. o D.S.S. Coordinato (va presentato in originale con le firme del titolare e/o datore di lavoro, direttore responsabile e sorvegliante);**
- 2) **Presentazione della denuncia di esercizio e attestazione requisiti direttore responsabile e sorvegliante;**
- 3) **Comunicazione mensile degli infortuni (anche se negativi) che abbiano comportato un'assenza dal lavoro di almeno 3 giorni; la comunicazione di infortuni con prognosi superiore a 30 giorni è a carico del direttore responsabile;**
- 4) **Aggiornamento e trasmissione del D.S.S. all'organo di vigilanza;**
- 5) **Attestazione luoghi di lavoro (art. 6 comma 2 D. lgs 624/96);**

Ai sensi dell'art. 18 in caso apertura di nuove cave, alla denuncia di esercizio deve essere allegato il D.S.S.

Considerazioni in merito all'art. 26 del D.lgs 81/2008

Nel caso di affidamento dei lavori ad un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 81/2008, il titolare deve:

- **verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o lavoratori autonomi;**
- **coopera con le ditte appaltatrici all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro relativi all'appalto;**
- **coordina con le ditte appaltatrici gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente al fine di eliminare i rischi e le interferenze tra i lavori,**
- **elabora un unico documento di valutazione dei rischi (DSS Coordinato);**
- **risponde in solido con gli appaltatori per il mancato pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi e danni per i lavoratori non indennizzati dall'INAIL;**
- **L'art. 26 comma 3 prevede che il datore di lavoro committente elabori il Documento Unitario di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) con l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza.**
- **Nelle attività estrattive il DSS Coordinato equivale al DUVRI e quindi non bisogna redigere il Documento Unitario di Valutazione Rischi da Interferenze.**

-

DATA CERTA

La DATA CERTA prevista dall’art. 28 comma 2, nelle attività estrattive corrisponde al protocollo in arrivo del documento di valutazione dei rischi all’organo di vigilanza in quanto l’art. 6 comma 4 del D.lgs 624/96 prevede la presentazione sia del DSS che i relativi aggiornamenti.

TITOLO II “LUOGHI DI LAVORO”

Anche se l’art. 62 comma 2 del D.lgs 81/2008 cita che non si applica alle industrie estrattive, esso viene preso in considerazione e quindi applicato, per tutte le disposizioni non contenute nel D.lgs 624/96 e D.P.R. 128/1959. Pertanto i luoghi di lavoro relativi alle cave e miniere, devono essere anche conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV del D.lgs 81/2008.

Compiti e responsabilità del datore di lavoro

- 1) **Trasmissione Riunione Periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs 81/2008 per le aziende con più di 15 dipendenti mentre per le attività estrattive, ai sensi dell'8 del D.Lgs 624/96 deve essere tenuta per ogni luogo di lavoro con più di 5 addetti;**
- 2) **Relazione sulla stabilità dei fronti (art. 52 D.Lgs 624/96);**
- 3) **Non può svolgere direttamente le funzioni di R.S.P.P. in quanto le cave sono considerate attività a rischio (art. 34 all. 2 D.Lgs 81/2008);**
- 4) **Artt. 36 e 37 D.Lgs 81/2008 informazione e formazione dei lavoratori;**
- 5) **Art. 37 commi 10 e 11 D.Lgs 81/2008 formazione particolare al R.L.S. (corso per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza della durata minima di 32 ore di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e misure di prevenzione e protezione adottate, più aggiornamenti periodici non inferiori a 4 ore/anno per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e di 8 ore/anno per le società con più di 50 lavoratori); in caso di mancata elezione, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale; il comma 7 prevede adeguata e specifica formazione al preposto con aggiornamento periodico;**
- 6) **Nomina R.S.P.P.;**
- 7) **Dotazione di D.P.I ai lavoratori;**
- 8) **Nomina Medico Competente;**
- 9) **Nomina addetti al primo soccorso, addetti incaricati antincendio e gestione delle emergenze.**

Il 16 maggio 2009 sono entrati in vigore i seguenti adempimenti del D.lgs 81/2008:

- **valutazione dei rischi relativi allo stress da lavoro correlato;**

Gli artt. 6 e 18 del D.lgs 106/2009 modificano gli artt. 6 e 28 del D.lgs 81/2008 . La valutazione dello stress lavoro-correlato deve essere effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 6 comma 8 lettera m-quater) (modelli di organizzazione aziendale che dovranno essere indicati dalla Commissione Consultiva Permanente). L'obbligo di tale valutazione decorre dalla elaborazione delle indicazioni da parte della Commissione Consultiva Permanente e comunque in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010;

- **data certa;**

- **invio all'INAIL in via telematica, dei dati relativi agli infortuni superiori a 1 giorno, escluso quello dell'evento, e ai fini assicurativi , gli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro superiore a 3 giorni;**

- **il divieto delle visite mediche preassuntive previsto dall'art. 41 comma 2 del D.lgs 81/2008 è stato soppresso dall'art. 26 del D.lgs 106/2009;**

- **l'art 26 del D.lgs 106/2009 ha inserito il comma 4 bis all'art.41 del D.lgs 81/2008: “Entro il 31/12/2009 con accordo in Conferenza Stato-Regioni verranno stabilite le modalità e condizioni per l'accertamento della tossicodipendenza e alcol dipendenza;**

- **comunicazione all'INAIL in via telematica, entro il 31 marzo, del nominativo del RLS (non vanno comunicati i RLS territoriali);**

Alcuni chiarimenti tra DSS e adempimenti D.lgs 81/2008

- Con l'entrata in vigore del D.lgs 81/2008 non occorre rifare il DSS o il documento di valutazione dei rischi, ma bisogna adeguarlo negli adempimenti non compresi o diversi dalla normativa precedente.

Ad esempio:

- L'adozione di misure tecniche ed organizzative per ridurre l'esposizione al rumore nel D.lgs 195/2006 era prevista nella fascia 85-87 dB(A) mentre nel D.lgs. 81/2008 è prevista tra 80-85 dB(A);
- Il valore limite relativo alle vibrazioni trasmesse al corpo intero di $1,15 \text{ m/s}^2$ nel D.lgs 187/2005 per il D.lgs 81/2008 è previsto di $1,00 \text{ m/s}^2$;

Considerazioni in merito all'art. 32 del D.lgs 81/2008 (che sostituisce l'art. 8 bis del D.lgs 626/94):

Le capacità ed i requisiti professionali dei R.S.P.P. e A.S.P.P. devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art 31 comma 6 lett. f) è previsto per le industrie estrattive con oltre 50 lavoratori.

Oltre al titolo di studio (diploma) i soggetti interessati devono essere in possesso di un attestato di frequenza, con verifica di apprendimento dei specifici corsi di formazione come previsto al comma 2. (sono esonerati coloro che sono in possesso di laurea triennale in Ingegneria della sicurezza e protezione, Scienze della sicurezza e protezione, Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro).

il R.S.P.P. in aggiunta ai corsi di cui al comma 2 deve essere in possesso di un ulteriore attestato di frequenza a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomia e da stress lavoro-correlato di cui all'art. 28 comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. R.S.P.P. e A.S.P.P. sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale.

Ai sensi del comma. 3 può continuare a svolgere le funzioni di RSPP o ASPP chi le svolge da almeno 6 mesi dalla data del 13 agosto 2003 con l'obbligo di conseguire un attestato di frequenza ai corsi di cui all'art. 2 comma 2 entro 1 anno.

Gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi sono individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni.

Accordo tra Stato e Regioni

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA STATO E REGIONI NELLA
SEDUTA DEL 26 GENNAIO 2006 STABILISCE CHE:**

PER SVOLGERE LE FUNZIONI DI R.S.P.P. OCCORRE:

- | |
|---|
| ✓ Diploma |
| ✓ Corsi specifici di formazione previsti dall'art. 2 comma 2 |
| ✓ Specifici corsi di formazione anche di natura ergonomica e da stress-lavoro, ecc... |

I PERCORSI FORMATIVI PER R.S.P.P. E A.S.P.P. SONO STRUTTURATI IN 3 PARTI:

- | |
|------------|
| ✓ MODULO A |
| ✓ MODULO B |
| ✓ MODULO C |

E HANNO DUE TIPI DI DESTINATARI:

1) COLORO CHE NON HANNO MAI ESERCITATO LA PROFESSIONE DI R.S.P.P. E A.S.P.P.

2) COLORO CHE HANNO GIA' SVOLTO O SVOLGONO TALI FUNZIONI

PER QUESTI ULTIMI E' PREVISTO L'ESONERO DALLA FREQUENZA DI ALCUNI MODULI DEL PERCORSO FORMATIVO IN BASE ALLE CONOSCENZE ACQUISITE ED ESPERIENZE MATURATE

I PERCORSI FORMATIVI DEVONO ESSERE ULTIMATI ENTRO 1 ANNO A PARTIRE DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL'ACCORDO STATO-REGIONI.

MODULO A)

✓ E' il corso di base
✓ Ha durata di 28 ore
✓ Occorre attestato di frequenza
✓ Il credito formativo e' permanente
✓ E' comune a R.S.P.P. e A.S.P.P.

MODULO B)

✓ E' il corso di specializzazione sulla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e attività lavorative.
✓ Ha durata da 12 a 68 ore a seconda del macrosettore di riferimento come da classificazione ATECO (n. 3 per estrazioni minerali, altre industrie estrattive e costruzioni).
✓ E' comune a R.S.P.P. e A.S.P.P.
✓ Attestato con riporto del macrosettore di riferimento del corso
✓ Credito formativo quinquennale: ogni 5 anni scatta l'obbligo dell'aggiornamento
✓ I corsi di aggiornamento per R.S.P.P. hanno la durata di 60 ore mentre per A.S.P.P. 28 ore

MODULO C)

✓ E' un corso specialistico per soli R.S.P.P.
✓ Ha durata di 24 ore
✓ Riguardante la formazione, prevenzione e protezione dei rischi
✓ Anche di natura ergonomica, psico-sociale, organizzazione attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali
✓ Il credito formativo è permanente.

Riconoscimento ai R.S.P.P. dei crediti professionali e pregressi

ESPERIENZA LAVORATIVA > DI 3 ANNI
✓ Titolo di studio qualsiasi
✓ Modulo A) esonero
✓ Modulo B) esonero corso specialistico Macrosettore 3 ma corsi di aggiornamento entro il termine di 1 anno dall'Accordo Stato – Regioni
✓ Modulo C) frequenza
✓ Verifica di apprendimento moduli B) e C)
ESPERIENZA LAVORATIVA < DI 3 ANNI ma > di 6 mesi
✓ Titolo di studio qualsiasi
✓ Modulo A) esonero
✓ Modulo B) frequenza
✓ Modulo C) frequenza
✓ Verifica di apprendimento moduli B) e C)
ESPERIENZA LAVORATIVA < di 6 MESI
✓ Titolo di studio diploma
✓ Modulo A) esonero
✓ Modulo B) frequenza
✓ Modulo C) frequenza
✓ Verifica di apprendimento moduli B) e C)

Considerazioni andamento infortunistico in Italia

Il numero di infortuni che si verificano ogni anno in Italia è molto elevato, anche se la tendenza negli ultimi anni ha registrato un trend positivo di diminuzione.

I dati sul numero di infortuni estratti dalla banca dati Inail sono i seguenti:

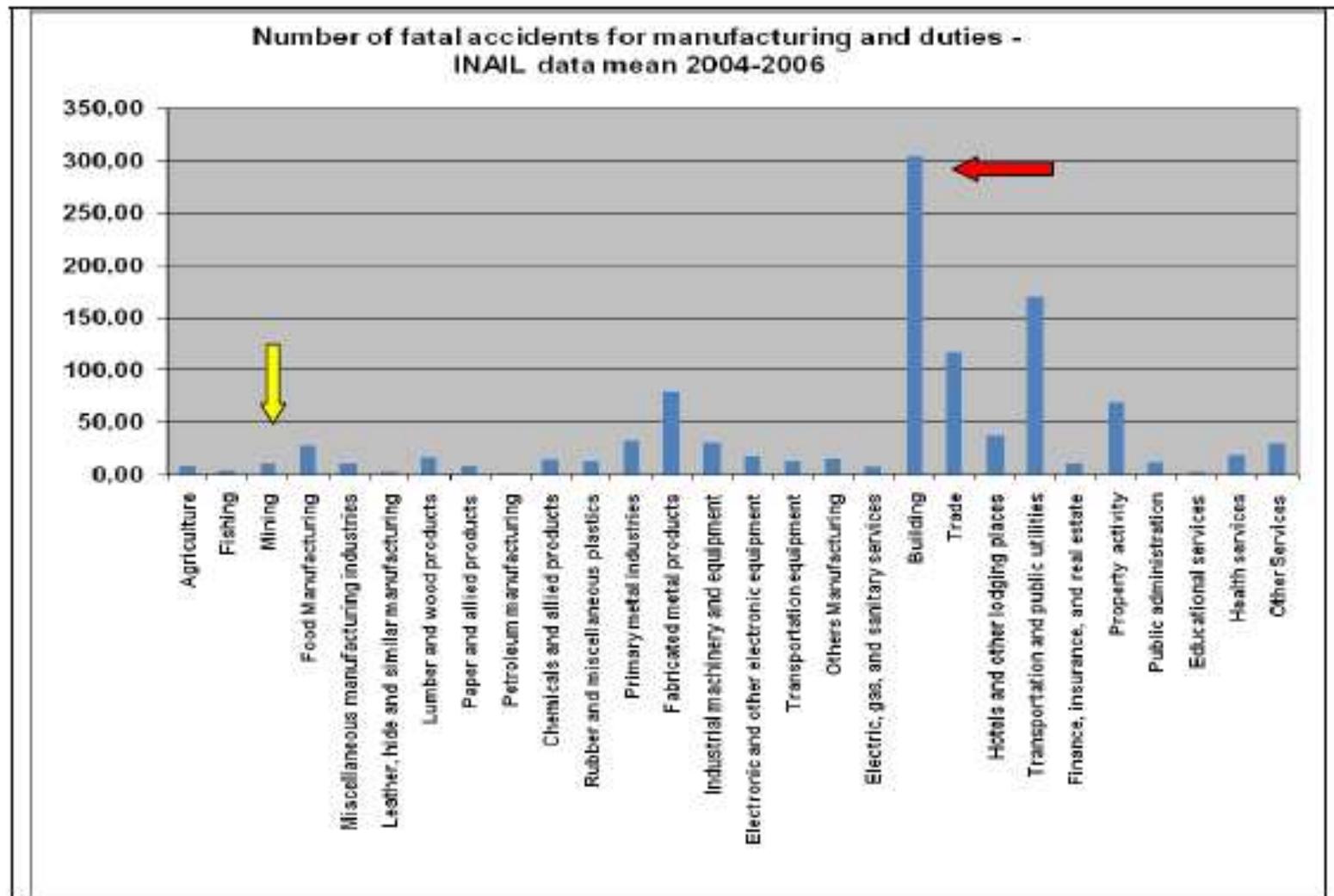
L'ANDAMENTO SETTORIALE (2002-2006)

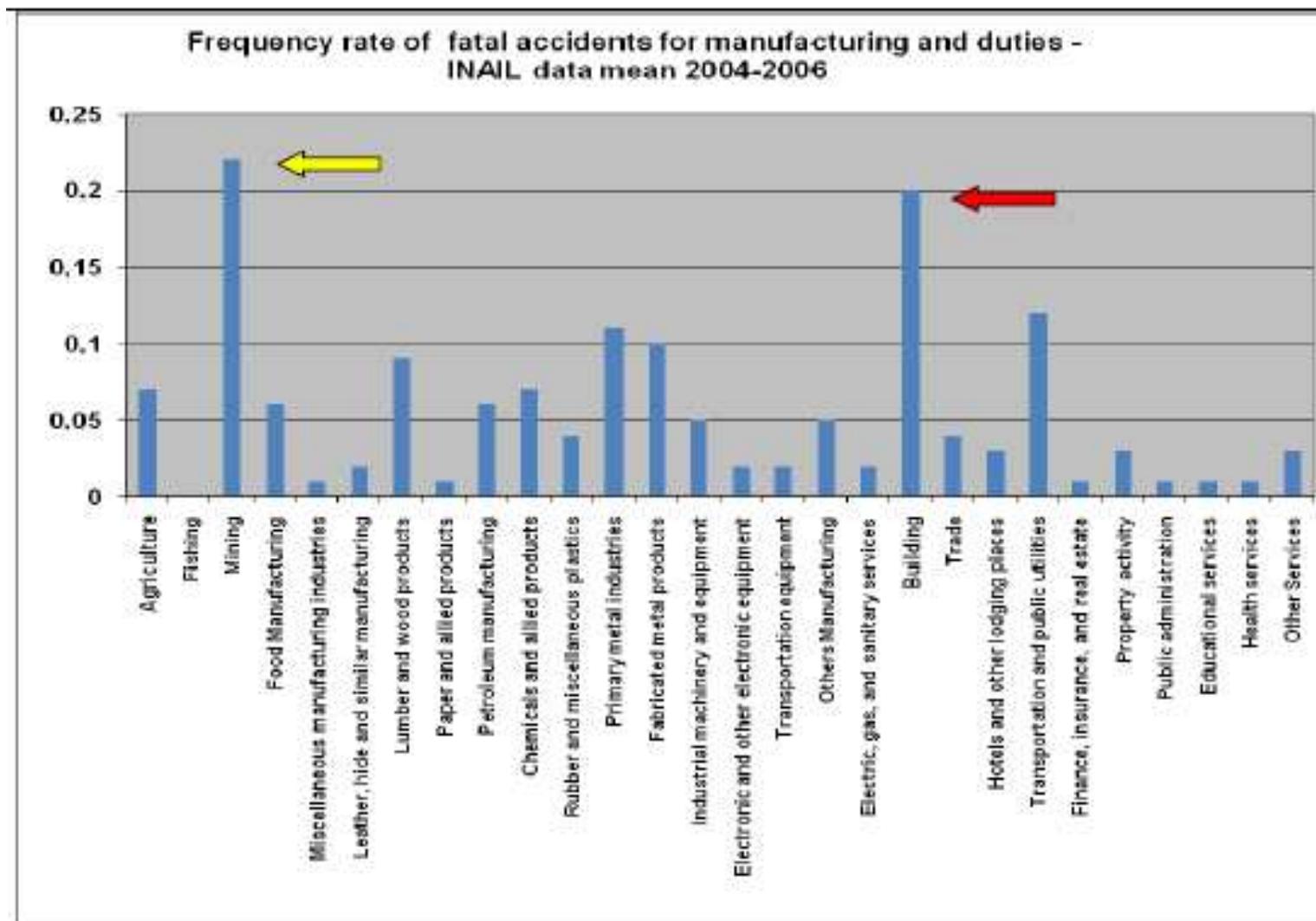
INFORTUNI IN COMPLESSO						
SETTORE DI ATTIVITÀ	2002	2003	2004	2005	2006 (*)	Var. % 2006/2002
Agricoltura	73.515	71.379	69.263	66.440	62.973	-14,3
Industria manifatturiera	252.099	241.209	229.118	218.620	201.303	-20,1
Metalmeccanica	100.809	98.112	93.633	89.754	83.543	-17,1
Tessile	15.620	13.700	12.038	10.881	9.436	-39,6
Lav. minerali non metalliferi	18.746	18.000	17.207	15.923	14.851	-20,8
Costruzioni	106.057	110.529	110.365	106.062	98.149	-7,5
Edilizia e genio civile	54.567	59.823	58.701	55.140	49.653	-9,0
Installazione dei sevizi in fabbricato	26.238	26.349	26.377	25.395	23.734	-9,5
Lavori di completamento degli edifici	19.322	20.031	20.354	19.729	17.770	-8,0
Commercio	76.316	76.290	78.481	79.249	74.789	-2,0
Trasporti e comunicazioni	70.748	69.410	70.025	70.410	67.990	-3,9
Attività immobil. e servizi alle imprese	58.594	58.190	59.371	53.065	64.469	10,0
Sanità e servizi sociali	32.648	32.973	33.924	35.041	34.300	5,1
Altri e non determinati	322.678	317.214	316.182	311.061	323.983	0,4
TOTALE	992.655	977.194	966.729	939.948	927.956	-6,5

INFORTUNI MORTALI					
SETTORE DI ATTIVITÀ	2002	2003	2004	2005	2006 (*)
Agricoltura	167	129	175	137	114
Industria manifatturiera	332	340	291	273	266
• Metalmecanica	130	152	125	104	89
• Tessile	11	15	8	11	13
• Lav. minerali non metalliferi	27	35	31	35	31
Costruzioni	321	352	311	276	282
• Edilizia e genio civile	183	210	185	165	146
• Installazione dei sevizi in fabbricato	62	63	58	46	52
• Lavori di completamento degli edifici	56	52	50	41	47
Commercio	116	120	106	119	117
Trasporti e comunicazioni	193	182	164	179	158
Attività immobil. e servizi alle imprese	87	79	79	68	78
Sanità e servizi sociali	15	20	17	13	27
Altri e non determinati	247	227	185	200	238
TOTALE	1.478	1.449	1.328	1.265	1.280

Dall’analisi dei dati è stata rilevata una diminuzione degli infortuni dovuti a carenze di sicurezza negli impianti e nelle macchine ma un aumento la cui causa è da attribuire a carenze organizzative e procedurali quali ad esempio la manutenzione, movimentazione ecc.

Gli infortuni e malattie professionali hanno un’alta rilevanza economica e sociale; nell’anno 2003 il loro costo per l’azienda Italia è stato di 41.600 milioni di euro pari al 3,2% del PIL nazionale.





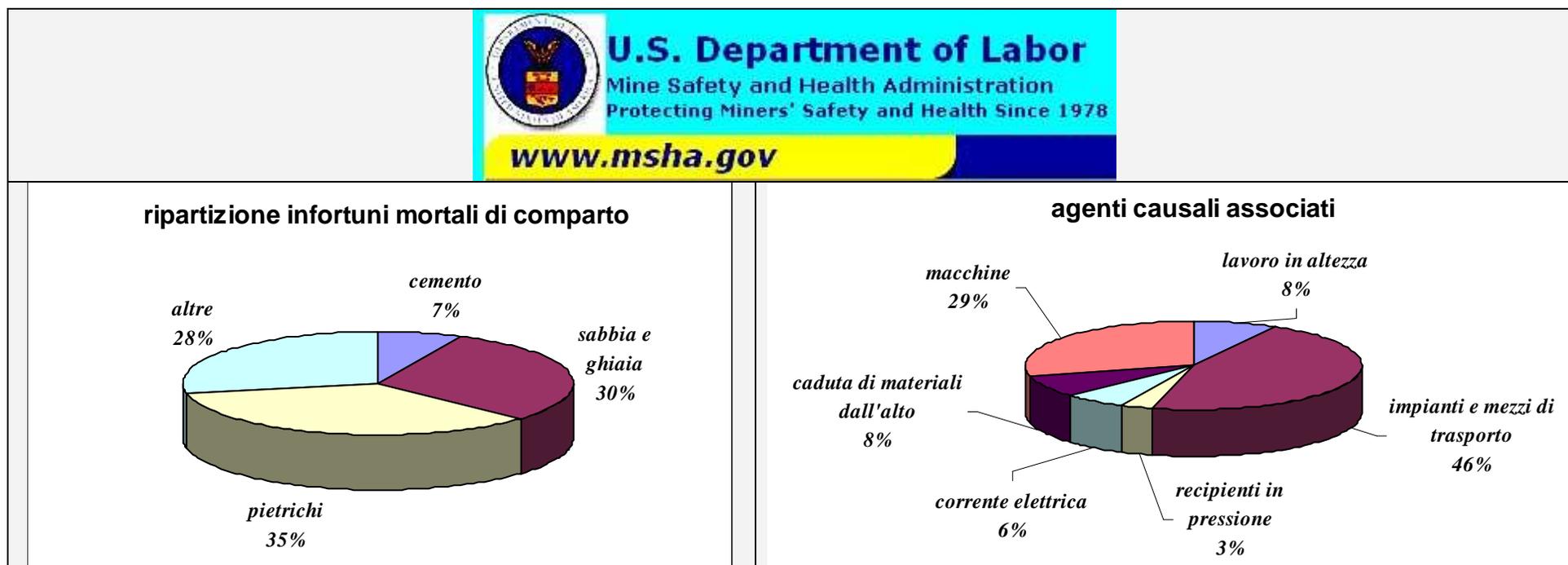
Come si vede chiaramente questo tipo di informazione non appare sufficiente con riferimento alla possibilità di identificare azioni preventive di comparto, in quanto:

- a. anzitutto non fornisce informazioni circa le violazioni di norma associate agli eventi*
- b. non risulta sufficientemente dettagliato, qualora si intenda analizzare la situazione specifica per tipologie estrattive ed associate lavorazioni secondo una classificazione puntuale quale ad esempio la seguente*

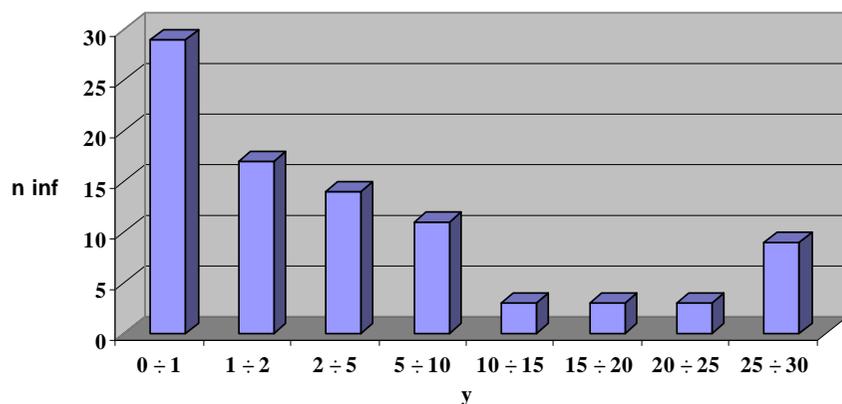
tipologia di coltivazione	<input type="checkbox"/> di monte (a)	✓ <i>a mezza costa</i> ✓ <i>di culmine</i> ✓ <i>pedemontana</i> ✓ <i>sull'intero versante</i>
	<input type="checkbox"/> di pianura (b)	✓ <i>soprafalda</i> ✓ <i>sottofalda</i>
	<input type="checkbox"/> in sotterraneo (c)	✓ <i>camere e pilastri (o diaframmi)</i> ✓ <i>grandi vuoti</i>

- c. sarebbe utile che i dati statistici di comparto confluissero agli uffici regionali per impostare azioni efficaci di prevenzione.*

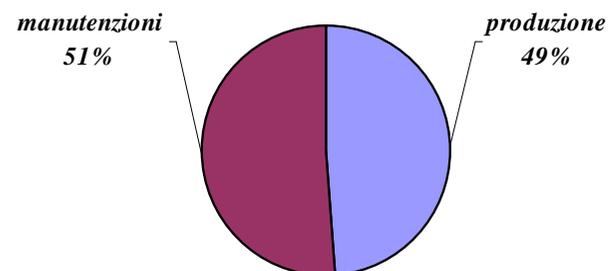
Una rapida ricerca nel sito dell’agenzia statunitense Mine Safety and Health Administration MSHA (sito web <http://www.msha.gov/> ha permesso di estrarre tra l’altro i dati compendati nelle figure che seguono (una analisi dello stesso sito porta agevolmente ad identificare le dinamiche di infortunio, le violazioni di norme associate ed i provvedimenti di prevenzione adottabili per dinamiche assimilabili (**OSSIA DELLE INDICAZIONI EFFETTIVAMENTE UTILI AI FINI DI UNA CORRETTA ANALISI E GESTIONE DEI RISCHI DI COMPARTO**))



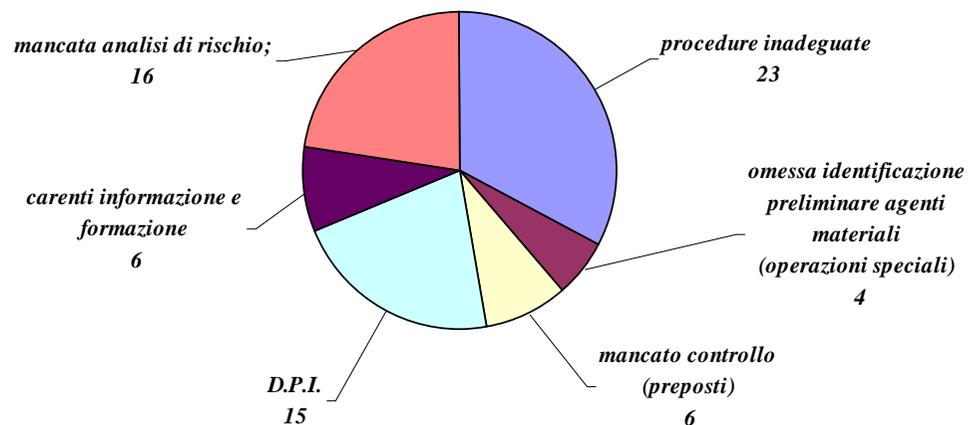
esperienza lavorativa



operazione effettuata



cause indirette infortuni



Ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 624/96 (INCHIESTE SUGLI INFORTUNI) l’organo di vigilanza deve procedere alla loro constatazione per l’accertamento delle circostanze che li hanno determinati.

Ad indagine ultimata per quanto riguarda le responsabilità da attribuire si possono presentare 3 casi:

1) RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO e/o DEL DIRIGENTE o DEL PREPOSTO;

2) RESPONSABILITÀ DEL DIPENDENTE;

3) INFORTUNIO ACCIDENTALE;

L’OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE TRA L’ORGANO DI VIGILANZA E GLI OPERATORI DEL SETTORE E’:

FARE IN MODO CHE LE CAUSE DEGLI INFORTUNI SIANO DA ATTRIBUIRE AD EVENTI SOLAMENTE ACCIDENTALI

Visita Ispettiva Impianto di Trattamento

Il controllo da parte dell'organo di vigilanza avviene secondo la seguente procedura di carattere generale:

- | |
|--|
| ✓ Documentazione di ottemperanza al <u>D.lgs. 81/2008</u> . In questa fase possono attualmente rientrare i controlli in merito al rispetto, da parte del datore di lavoro, degli obblighi DI CORRETTA ANALISI E GESTIONE DEI RISCHI . |
| ✓ Verifica del personale presente ed in particolare dei formati per soccorso e lotta incendi. |
| ✓ Individuazione e verifica dei punti di pericolo per scivolamento, caduta, caduta di materiali dall'alto, proiezione di schegge, schiacciamento, taglio, trascinamento, ribaltamento, ustione, corrosione da sostanze chimiche. |
| ✓ Individuazione della presenza, della sufficienza e dell'efficienza di ripari e barriere. |
| ✓ Individuazione e verifica dei punti di pericolo elettrico sulle macchine, alimentazione, arresto di emergenza e sezionamento, protezione contro i contatti diretti o indiretti, circuiti di comando e segnalazione, dispositivi di comando e indicatori luminosi, illuminazione della macchina, ecc.. |
| ✓ Individuazione e verifica dei punti di pericolo di un impianto elettrico, quali mancanza di impianto di messa a terra o del collegamento degli impianti utilizzatori all'impianto di messa a terra, mancanza di interruttori differenziali, mancata protezione contro i contatti diretti, grado di protezione degli apparecchi, grado di usura dell'impianto elettrico illuminazione sussidiaria, cabina di trasformazione, possibilità di esplosione, ecc.. |
| ✓ Presenza di dispositivi di lotta contro incendi e relativa efficienza. |
| ✓ Presenza di apparecchi a pressione. |
| ✓ Verifica del rispetto della normativa antincendio. |

Macchine ed attrezzature

Con riferimento alle macchine, dovrà essere verificato il rispetto del D.P.R. n. 459/96 di attuazione della direttiva macchine (requisiti essenziali di sicurezza, marcatura CE, dichiarazione di conformità ecc). e nuova direttiva macchine 2006/42CE.

Durante il controllo di sicurezza occorrerà verificare il rispetto, da parte del datore di lavoro, della normativa di cui al decreto legislativo n. 81/2008 in materia di uso delle attrezzature di lavoro, accertando l'adempimento degli obblighi a carico del datore di lavoro stesso, nonché il rispetto della normativa sulla movimentazione manuale dei carichi.

Le attrezzature di lavoro costruite prima del 1996, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V e occorre l'attestazione di conformità da parte del venditore o noleggiatore(art. 72 D.lgs 81/2008 modificato dall'art. 45 del D.lgs 106/2009).Il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature di lavoro a verifiche periodiche con la frequenza indicata nell'allegato VII.

Ai sensi dell'art. 70 comma 3 D.lgs 81/2008, si considerano conformi le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 395 del D.P.R. 547/55 o dell'art. 28 del D.lgs 626/94.

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Ai sensi dell'art. 71 D.lgs. 81/2008 il datore di lavoro:

- ✓ *mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate;*
- ✓ *attua misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi al loro uso e per impedire che vengano utilizzate per operazioni non adatte tra le quali quelle dell'allegato VI;*
- ✓ *si assicura che i lavoratori incaricati all'uso delle attrezzature di lavoro ricevono adeguata formazione e informazione di cui all'art. 73.*
- ✓ *Le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII sono sottoposte a prima verifica da parte dell'ISPESL e successivamente a controlli periodici da parte delle ASL. o di soggetti pubblici o privati abilitati.*

Esaurita la fase delle verifiche di sicurezza, si procederà al controllo dei punti di pericolo ambientale, per la presenza di:

- | |
|--|
| ✓ <i>Polveri: silice, amianto, polveri generiche, polveri di legno, metalli, carbone, ecc.</i> |
| ✓ <i>Gas di scarico di mezzi diesel, gas dovuti allo sfumo a seguito di volate di mine, solventi, ossido di carbonio, ecc;</i> |
| ✓ <i>Idrocarburi policiclici aromatici;</i> |
| ✓ <i>Microclima: temperatura, velocità dell'aria, umidità;</i> |
| ✓ <i>Illuminamento degli ambienti di lavoro;</i> |
| ✓ <i>Radiazioni ionizzanti;</i> |
| • <i>ecc. (come individuabile eventualmente mediante A.R.)</i> |

- ✓ **Dovranno essere verificati i punti di emissione, se da macchina o da ciclo di lavorazione, nonché la presenza di impianti di aspirazione, bocche e relativa portata, presenza di filtri; inoltre dovrà essere verificato il rispetto della normativa sull'uso dei DPI di cui al D.lgs. n. 81/2008.**
- ✓ **Rientra tra i controlli di igiene e sicurezza anche la verifica del rispetto della disciplina sugli obblighi di segnalazione o di avvisi in forma scritta o grafica previsti dalle attuali disposizioni legislative.**
- ✓ **I riferimenti normativi sul punto precedente si riscontrano nel D.lgs. 81/2008 e D.P.R. 128/1959 circa la segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.**
- ✓ **Ove ritenuto opportuno, l'U.P.G potrà procedere a rilevazioni tecniche strumentali per la verifica del rumore, illuminazione, temperatura, umidità, particolato aerodisperso, nonché acquisire eventuali rilevazioni ambientali fatte eseguire dall'azienda estrattiva ispezionata.**
- ✓ **Non è raro il caso in cui l'ufficiale di polizia giudiziaria non disponga di alcuna o di tutte le attrezzature necessarie per le rilevazioni strumentali: in tal caso potrà essere richiesto l'intervento delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale per rilevamenti di tipo igienico-sanitario, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 624/96.**
- ✓ **Le verifiche periodiche biennali di cui al D.P.R. 22.10.2001 n. 462 degli impianti di messa a terra, dei dispositivi contro le scariche atmosferiche, delle apparecchiature in pressione, delle gru e degli altri apparecchi di sollevamento, delle scale aeree ecc., in carico alla pubblica Amministrazione, non rientrano nell'ambito dell'ispezione ordinaria, richiedendo talvolta preparazione specialistica non posseduta dall'ufficiale di polizia giudiziaria. Tali verifiche rientrano peraltro tra le competenze dell'autorità di vigilanza, la cui mancata esecuzione può configurare il reato di omissione di atti d'ufficio a carico del responsabile del servizio, subordinatamente peraltro al fatto che lo stesso responsabile sia messo in condizione di esercitare tale funzione, per disponibilità di professionalità adeguate e di idonei strumenti o apparecchiature.**

Documentazione

La fase finale dell'ispezione ordinaria, che peraltro potrebbe essere anche la fase iniziale, consiste nell'esame della documentazione tecnica ed amministrativa obbligatoriamente disponibile presso il luogo di lavoro, di cui si riporta un elenco non esaustivo:

- | |
|---|
| ✓ <i>registro infortuni;</i> |
| ✓ <i>registro delle prescrizioni di cui all'art 52 del D.P.R. 128/59;</i> |
| ✓ <i>registro di carico e scarico esplosivi;</i> |
| ✓ <i>denuncia impianti elettrici di messa a terra;</i> |
| ✓ <i>denuncia dispositivi per la protezione delle scariche atmosferiche;</i> |
| ✓ <i>denuncia impianti elettrici in locali con pericolo di esplosione;</i> |
| ✓ <i>verifica libretti apparecchi di sollevamento;</i> |
| ✓ <i>verifica libretti apparecchi a pressione;</i> |
| ✓ <i>documentazione di ottemperanza <u>D.lgs. n. 195/2006</u> abrogato e sostituito dal D.lgs. 81/2008;</i> |
| ✓ <i><u>documentazione di ottemperanza D.lgs. 187/2005 esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche</u> sostituito dal D.lgs. 81/2008;</i> |
| ✓ <i>attestazione ottemperanza visita medica iniziale e visite mediche successive;</i> |
| ✓ <i>presidi di medicazione;</i> |
| ✓ <i>denunce di malattie professionali;</i> |
| ✓ <i>documentazione di ottemperanza al <u>D.lgs. 81/2008</u>. In questa fase possono attualmente rientrare i controlli in merito al rispetto, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di informazione e formazione previsti dagli artt. 36 e 37 del <u>D.lgs. 81/2008</u>, di formazione, informazione e addestramento circa l'uso delle attrezzature di lavoro e di dispositivi di protezione individuale, di informazione e formazione circa la movimentazione manuale dei carichi e nell'uso di attrezzature munite di videoterminali;</i> |
| ✓ <i>ordini di servizio approvati dalla direzione lavori.</i> |

Considerazioni sul D.lgs. 81/2008

(che abroga il D.lgs 195/2006) rischi di esposizione al rumore

L'art. 189 del D.lgs. 81/2008 fissa i valori limite di esposizione e i valori di azione.

a) valori limite di esposizione	87 dB(A)	limite insuperabile con l'uso dei D.P.I. dell'udito
b) valori superiori di azione	85 dB(A)	
c) valori inferiori di azione	80 dB(A)	

Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.lgs. 81/2008 valuta ai sensi dell'art. 190 il rumore durante il lavoro considerando:

- ✓ il livello e la durata dell'esposizione;
- ✓ i valori limite e di azione;
- ✓ gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori;
- ✓ le informazioni sull'emissione di rumore date dai costruttori delle attrezzature;
- ✓ l'esistenza di attrezzature alternative per ridurre il rumore;
- ✓ i D.P.I. con le loro caratteristiche di attenuazione;
- ✓ i metodi e apparecchiature idonei rispondenti alla buona tecnica;
- ✓ le imprecisioni delle misurazioni;
- ✓ la ripetizione valutazione e le misurazioni programmate con cadenza massima ogni 4 anni o in caso di mutamenti sostanziali;
- ✓ l'eliminazione dei rischi alla fonte o la loro riduzione al minimo e comunque a livelli non superiori ai valori limite di 85 dB(A);
- ✓ la scelta di attrezzature adeguate che emettano il minore rumore possibile;
- ✓ l'adeguata informazione e formazione ai lavoratori;
- ✓ l'adozione di misure tecniche quali schermature, pannelli fonoassorbenti ecc.;
- ✓ l'attuazione di misure organizzative per la riduzione del rumore;

Se il livello di esposizione è compreso nella fascia 85-87 dB(A) il datore di lavoro:

- | |
|---|
| ✓ adotta misure tecniche ed organizzative per ridurre l'esposizione al rumore; |
| ✓ provvede all'apposizione di segnaletica nei luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a un rumore al di sopra dei valori superiori di azione, delimita dette aree e ne limita l'accesso; |
| ✓ sceglie i D.P.I. tenendo conto della loro attenuazione in base alla frequenza; |
| ✓ predispone il controllo sanitario; |
| ✓ informa e forma i lavoratori. |

Se il livello di esposizione è compreso nella fascia 80-85 dB(A) il datore di lavoro:

- | |
|---|
| ✓ adotta misure tecniche ed organizzative per ridurre l'esposizione al rumore; |
| ✓ predispone il controllo sanitario se richiesto dal lavoratore o se il medico lo ritiene opportuno; |
| ✓ mette a disposizione dei lavoratori i DPI; |
| ✓ informa e forma i lavoratori. |

***Considerazioni sul D.lgs 81/2008
(che abroga il D.lgs. 187/2005) – Rischio vibrazioni meccaniche***

L'art. 200 stabilisce che il datore di lavoro deve redigere una specifica valutazione dei rischi derivanti da vibrazioni meccaniche distinte, in base alla possibile patologia conseguente, in:

- ✓ vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio;
- ✓ vibrazioni trasmesse al corpo intero.

L'art. 201 stabilisce i valori di esposizione giornalieri (8 ore) al rischio vibrazioni che vengono distinti in valori limite e valori di azione

VALORI LIMITE (insuperabile)

- | | | |
|--|------|---|
| ✓ vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio | 5 | m/s^2 (mentre per periodi brevi è $20 m/s^2$) |
| ✓ vibrazioni trasmesse al corpo intero | 1,00 | m/s^2 (mentre per periodi brevi è $1,5 m/s^2$) |

VALORI DI AZIONE (che comportano l'applicazione della normativa)

- | | | |
|--|-----|---------|
| ✓ vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio | 2,5 | m/s^2 |
| ✓ vibrazioni trasmesse al corpo intero | 0,5 | m/s^2 |

Il datore di lavoro valuta i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti e ha 2 possibilità:

1) Accingere informazioni presso banche dati ISPELS, REGIONI, CNR, PRODUTTORI O FORNITORI;

2) Misurare i livelli di vibrazioni meccaniche

L'esposizione dei lavoratori è valutata o misurata in base a quanto contenuto nell'allegato 1)

Parte a) sistema mano-braccio

Parte b) corpo intero

Se sono state messe a disposizione dei lavoratori attrezzature prima del 6 luglio 2007 e nonostante il progresso tecnico e le misure organizzative adottate, non si possono rispettare i valori limite, l'obbligo del rispetto dei valori limite è fissato al 6 luglio 2010.

Sanzioni



La legislazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro ha previsto, fino all'entrata in vigore del D.lgs. n. 626/94, sanzioni penali prevalentemente pecuniarie (ammende), con la pena detentiva destinata a sanzionare soltanto i casi più gravi e quindi, più di recente, sanzioni penali pecuniarie molto elevate, in alternativa comunque alla pena detentiva.

Con legge n. 689/81 era stata prevista una depenalizzazione generalizzata dei reati puniti con la sola pena dell'ammenda, però, da tale depenalizzazione erano stati esclusi, ai sensi dell'art. 34, lett. n) della legge stessa, i reati previsti dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro, in considerazione della notevole rilevanza sociale riconosciuta alla tutela dell'integrità fisica dei lavoratori.

Il D.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro, volto alla razionalizzazione del sistema sanzionatorio”, ha escluso ancora una volta ogni depenalizzazione, anche parziale, dei reati in materia di sicurezza ed igiene, sulla scia di quanto già chiaramente stabilito con la legge n. 689/81, inasprendo al contrario le sanzioni previste.

Il D.lgs. 758/94 è stato emanato a seguito di delega legislativa (legge 6 dicembre 1993, n. 499, “Delega al Governo per la riforma dell’apparato sanzionatorio in materia di lavoro”), che, in materia di tutela della sicurezza e dell’igiene, ha stabilito le seguenti linee direttrici per l’esercizio della delega stessa:

- ✓ *stabilire, per le contravvenzioni previste da leggi speciali, una causa di estinzione del reato consistente nell’adempimento, entro un termine non superiore al limite fissato dalla legge, alle prescrizioni obbligatorie impartite dall’autorità di vigilanza per eliminare la violazione accertata, nonché nel pagamento in sede amministrativa di una somma pari ad 1/4 del massimo dell’ammenda comminata per ciascuna infrazione*
- ✓ *prevedere che gli organi di vigilanza riferiscano in ogni caso all’autorità giudiziaria la notizia di reato inerente la contravvenzione e, successivamente, l’esito della verifica dell’adempimento prescritto, coordinando le nuove disposizioni con la disciplina relativa allo svolgimento delle indagini preliminari, all’esercizio dell’azione penale e alla prescrizione*
- ✓ *prevedere per le contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro la pena dell’arresto non superiore a sei mesi o dell’ammenda non superiore a € 4131,66, opportunamente graduate in rapporto alla gravità degli illeciti; stabilire che l’ammenda per reati previsti da leggi entrate in vigore prima del 16 dicembre 1981 sia comunque non inferiore, quanto al massimo, al quadruplo dell’attuale ammortare e che l’ammenda per reati previsti da leggi entrate in vigore in epoca successiva sia comunque non inferiore, quanto al massimo, dell’attuale ammontare*

Con l’emanazione del D.lgs. 758/94 si è voluto alleggerire il carico degli Uffici giudiziari, trasformando molte sanzioni penali in contravvenzioni sanabili in via amministrativa a seguito di regolarizzazione, nonché incentivare i datori di lavoro alla rimozione dei rischi, con privilegio pertanto dell’attività di prevenzione su quella di repressione.

Gli articoli dal 20 al 25 del D.lgs. n. 758/94 definiscono il nuovo sistema sanzionatorio, la cui corretta applicazione ricade in capo agli organi di vigilanza e sotto la personale responsabilità degli U.P.G..

Art. 20, Prescrizione

L'ufficiale di polizia giudiziaria, accertata una contravvenzione in materia di sicurezza sul lavoro a seguito di visita ispettiva, effettuata nell'ambito di autonomi programmi di visita o a seguito di segnalazione del Pubblico Ministero, di Pubblici Ufficiali, di incaricati di pubblico servizio o di privati, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione al fine di eliminare la contravvenzione stessa.

La prescrizione viene impartita nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 55 del Codice di Procedura Penale, che, al comma 1 dello stesso articolo, così recita: “La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale”.

Una copia della prescrizione deve essere trasmessa al datore di lavoro, mentre resta fermo l'obbligo dell'autorità di vigilanza di riferire la notizia di reato al Pubblico Ministero senza ritardo e per iscritto, ai sensi dell'art. 347 del C.P.P.; nel comunicare la notizia di reato dovrà essere trasmessa all'Autorità Giudiziaria copia di tutti gli atti che potrebbero essere necessari per il prosieguo dell'azione penale, quali verbale di elezione di domicilio e nomina del difensore di fiducia, verbali di accertamento e rilievi, ecc. che dovranno evidentemente essere redatti secondo le norme del C.P.P.

La comunicazione della notizia di reato al Pubblico Ministero è effettuata direttamente dall'ufficiale di polizia giudiziaria che ha constatato la violazione.

Resta salva la possibilità per l'autorità di vigilanza di adottare tutte le misure necessarie per far cessare, in attesa della regolarizzazione, i pericoli per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Il periodo di tempo tecnicamente necessario per la regolarizzazione, comprensivo di quello indispensabile per gli interventi di bonifica e di quello per attivare le procedure occorrenti presso gli Enti pubblici, non potrà essere superiore a sei mesi, comprendendo in quest'ultimo termine anche eventuali proroghe concesse su richiesta del contravventore.

Il D.lgs. prevede che, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, per un tempo non superiore a ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al Pubblico Ministero.

Art. 21, verifica dell'adempimento

Entro 60 giorni dal termine previsto per la regolarizzazione, l'autorità di vigilanza è tenuta a verificare se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicato dalla prescrizione.

Nei successivi 30 giorni la stessa autorità di vigilanza invita il contravventore a pagare, in sede amministrativa, una somma pari al quarto dell'ammenda stabilita per la violazione, mentre nei successivi 120 giorni comunica all'Autorità Giudiziaria l'adempimento della prescrizione.

Qualora sia stato constatato inadempimento alla prescrizione, l'autorità di vigilanza ne dà comunicazione all'Autorità Giudiziaria e al contravventore entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine di adeguamento prescritto.

Art. 22, notizia di reato non pervenute dall'autorità di vigilanza.

L'articolo in questione ribadisce che l'organo di vigilanza competente per legge è l'unico deputato a poter prescrivere gli interventi di regolarizzazione in casi di violazioni alle norme di igiene e sicurezza dei lavori, facendo obbligo alla magistratura di trasmettere a tale organo tutte le notizie di contravvenzione che la stessa abbia acquisito di propria iniziativa o pervenute da pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o privati.

L'autorità di vigilanza dà notizia all'Autorità Giudiziaria dei provvedimenti assunti entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della notizia di contravvenzione.

Art. 23, sospensione del procedimento penale.

Il procedimento penale è sospeso fino al momento in cui il Pubblico Ministero riceve la comunicazione di avvenuto o mancato adeguamento da parte dell'organo di vigilanza.

Nel caso che la notizia di contravvenzione sia venuta dall'Autorità Giudiziaria, il procedimento penale riprende il nuovo corso quando l'organo di vigilanza informa il Pubblico Ministero di non ritenere di dover impartire una prescrizione o qualora lo stesso organo di vigilanza ometta di informare il Pubblico Ministero delle proprie determinazioni.

Resta impregiudicata a facoltà del Pubblico Ministero di richiedere al GIP, dopo l'acquisizione della notizia di reato, l'archiviazione del procedimento; il Pubblico Ministero può anche assumere prove con incidente probatorio, procedere a sequestro preventivo o compiere atti urgenti.

Art. 24, estinzione del reato.

La contravvenzione si estingue se il contravventore ha adempiuto alla prescrizione nel termine fissato ed ha provveduto al pagamento della somma ridotta in sede amministrativa; il Pubblico Ministero in tal caso deve obbligatoriamente richiedere l'archiviazione al GIP.

L'adempimento della prescrizione in un termine superiore o con modalità diverse da quelle indicate dall'autorità di vigilanza, non interrompe l'azione penale.

Nel caso precedente il contravventore può comunque essere ammesso all'oblazione speciale di cui all'art. 1262 bis del Codice Penale relativo alle contravvenzioni punite con pene alternative dell'arresto o dell'ammenda; in tal caso può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, una somma corrispondente ad un quarto del massimo dell'ammenda prevista.

L'oblazione non è ammessa nel caso di abitualità delle contravvenzioni, recidiva o professionalità nel reato (artt. 99, 3° capoverso, 104, e 105), o quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.

Il D.lgs. n. 758/94 nulla ha innovato in materia di diffida, prescrizione e ordine di immediata attuazione di cui agli artt. 671, 674 e 675 del D.P.R. 128/59.

In particolare, la diffida e la prescrizione essendo atti emanati in funzione di polizia amministrativa, devono essere impartiti dal responsabile dell'ufficio, il quale pertanto può non possedere la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Un provvedimento di messa in sicurezza, che può richiedere la presentazione di un piano, trattandosi di provvedimento urgente, supera le eventuali autorizzazioni relative al vincolo idrogeologico o ambientale.

Qualora il responsabile dell'ufficio minerario non comunica rilievi, il direttore responsabile, entro 20 giorni dall'inoltro del piano è tenuto a darne attuazione

La mancata osservanza di una diffida o di una prescrizione, in quanto sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 686, deve essere accertata da ufficiali di polizia giudiziaria, i quali soltanto potranno prescrivere un nuovo termine per l'adeguamento di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 758/94.

SANZIONI RELATIVE AL D.lgs 81/2008:

- ogni titolo ha le proprie sanzioni;
- nella maggior parte delle violazioni è prevista l'alternativa tra arresto ed ammenda;
- l'art. 302 come sanzione prevede solo l'arresto a meno che, su richiesta dell'imputato, il giudice può ammetterlo al pagamento della sanzione pecuniaria previa verifica dell'eliminazione di tutte le irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato.

- Non è consentita la sanzione pecuniaria nei seguenti casi:
- quando la causa dell'infortunio è da addebitarsi ad una violazione;
- quando il fatto è stato commesso da un soggetto che abbia già riportato condanna per violazioni di norme antinfortunistiche.

L'art. 14 del D.lgs 81/2008 modificato dall'art. 11 del D.lgs 106/2009 prevede l'adozione di provvedimenti di sospensione dell'attività quando si riscontrano violazioni in merito all'impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 20% o in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che verranno individuate con decreto del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali. In attesa dell'emanazione del decreto, le violazioni sono individuate nell'allegato I del D.lgs 81/2008.